



Ministero dell'Istruzione

DISTRETTO SCOLASTICO n. 22

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTALTO SCALO"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale

Via Villaggio, 1

87040 MONTALTO UFFUGO SCALO (CS)

Tel. 0984/1525060 - C.F.80002540781- C.M. CSIC88900D - C.U. UFYMVX

PEO csic88900d@istruzione.it - PEC csic88900d@pec.istruzione.it - SITO WEB <http://icmontalatoscalo.edu.it>

Regolamento dell'Organo di Garanzia

Art. 1 - Finalità e Compiti.

- A. *L'organo di garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza, attraverso una corretta applicazione delle norme.*
- B. *Il funzionamento dell'organo di garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio, vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.*
- C. *Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle studentesse e degli Studenti(D.P.R. 235/2007), sono:*
- 1. prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti e insegnanti, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli Studenti, e avviarli a soluzione;*
 - 2. esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o di chi esercita la patria potestà, in seguito all'irrogazione di una sanzione a norma del regolamento disciplinare.*

Art. 2 - Composizione

L'organo di garanzia è composto da:

- a) il Dirigente Scolastico, che lo presiede;*
- b) un insegnante designato dal Consiglio d'Istituto;*
- c) due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto;*

Il Consiglio d'Istituto delibera i seguenti rappresentanti:

- Dirigente Scolastico: Carmen Maria Rita Ambriani*
- Docente: Raffaella Fortino*
- Genitori: Katuscia Alfano, Giuseppe Vocaturo.*

I componenti dell'organo di garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente

alla durata del Consiglio d'Istituto.

Art. 3 - Ricorsi per le sanzioni disciplinari

- *Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari, che prevede la sospensione dalle lezioni, può essere presentato all'organo di garanzia da uno dei genitori, o da chi esercita la patria potestà, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto. Ricevuto il ricorso, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.*
- *L'organo di garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Alla seduta partecipa anche lo studente a cui è stata comminata la sanzione, e uno dei suoi genitori o chi esercita la patria potestà.
L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.*
- *Al fine di consentire la libera determinazione delle decisioni in merito al proprio mandato, l'organo di garanzia accede in ogni momento agli atti concernenti la materia trattata, che vengono messi a disposizione da parte del Capo di Istituto, ferma restando la tutela della riservatezza della persona ai sensi della legge.*
- *Delle decisioni e dei lavori dell'organo di garanzia fa fede apposito verbale curato dal Presidente e dal segretario eletto fra i componenti l'organo stesso.*

IL DOCUMENTO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N.4
(VERBALE N.4) DEL 12-05-2022

Il segretario verbalizzante

Il Presidente del Consiglio di istituto

Adelaide Ruffo

Katiuscia Alfano
